

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

Comunicato ufficiale n° 20 dell'11 dicembre 2024

Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Ricorrente: ASD S.MICHELE CANTU' Sport: calcio JUNIORES a 11 girone C

Gara: Medaragazzi – S. Michele Cantù disputata in data 1.12.24

Provvedimento impugnato: C.U. n. 9 del 4 dicembre 2024

La società SAN MICHELE CANTU' interponeva ricorso avverso le decisioni adottate - nel C.U. in epigrafe - dal Giudice Sportivo di prime cure nei confronti di due propri tesserati:

il sig. ROMAN Vasile Sebastiano, squalificato sino al 4.2.25 in quanto "espulso per reiterate proteste e frasi offensive nei confronti del DDG, al termine della gara, unitamente a diversi giocatori e a un dirigente della propria squadra, impediva l'entrata nello spogliatoio al Direttore di Gara, proferendo frasi gravemente offensive (sanzione prolungata causa sospensione attività)"

il sig. CURCI Luca, squalificato sino al 20.1.25 perchè "al termine della gara, unitamente a diversi giocatori e a un dirigente della propria squadra, impediva l'entrata nello spogliatoio al DDG, proferendo frasi gravemente offensive".

La società ricorrente strutturava le proprie difese in quattro argomentazioni.

Nessuno dei propri tesserati avrebbe impedito al DDG di fare ingresso nello spogliatoio a fine gara.

Il nome del dirigente Luca Curci non figurava fra gli espulsi nello "statino" consegnato a fine gara.

Illegittima squalifica comminata al tesserato ROMAN Vasile Sebastiano, erroneamente frainteso con il proprio padre, il tesserato ROMAN Vasile.

Ammissione del comportamento verbale "non consono" di un proprio tesserato a fine gara ma contestazione della circostanza che alcuno dei propri sostenitori abbia fatto ingresso all'area riservata ai tesserati.

Così riassunti i contenuti del ricorso in parola, gli scriventi giudici richiedevano al DDG della gara supplemento di referto rispetto alla versione resa dalla reclamante.

Il DDG, dirigente della squadra ospitante MEDARAGAZZI in assenza di arbitro ufficiale, confermava con dovizia di particolari la versione resa in sede di redazione di rapporto di fine gara. Ivi compresa l'individuazione quale autore dei fatti contestati nella persona del sig. ROMAN Vasile, di cui in referto per ulteriore precisione indicava la data di nascita, così desumendosi l'effettivo verificarsi di un errore di





persona (assai facilitato dai nomi pressocchè identici, ROMAN Vasile e ROMAN Vasile Sebastiano) nel quale è caduto il Giudice Sportivo di primo grado.

Preso atto della confermata versione arbitrale - dotata, come noto, di fede privilegiata - d ritenute le difese svolte dalla ricorrente, fra parziali ammissioni di responsabilità e tentativi di minimizzare la gravità dei fatti e delle azioni contestate - inidonee a scalfire l'affidamento della correttezza e veridicità della versione arbitrale - si ritiene di rigettare la quasi totalità delle conclusion rassegnate dalla ricorrente ad eccezione di una sola: ossia l'effettivo scambio di persona occorso - in sede di prima istanza - nell'individuazione del soggetto come sopra descritto.

Il parziale accoglimento del ricorso *de quo*, in ossequio al principio del *favor reclamantis*, esteso pure alle spese del procedimento, deve determinare la restituzione della tassa reclamo versata.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

- accoglie parzialmente il ricorso proposto in ordine alla individuazione nel sig. ROMAN Vasile in vece del sig. ROMAN Vasile Sebastiano del soggetto sanzionando, annullando la squalifica erroneamente comminata a quest'ultimo
- 2. trasmette gli atti al Giudice di primo grado per i conseguenti provvedimenti nei confronti del sig. Roman Vasile
- 3. conferma per il resto le statuizioni tutte adottate dal Giudice Sportivo di primo grado
- 4. dispone, in forza dell'accoglimento parziale del ricorso in parola, il riaccredito alla ricorrente della tassa reclamo versata.